



# COMUNE DI SALE SSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

## Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024.**

### Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) – prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2 impone la dismissione:
  - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
  - a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lett d) e 26, comma 12-quinquies del T.U.);

**Considerato** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esterna finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del T.U.;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, comma 12 quater TUSP);
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP;

**Ritenuto**, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio Siculo, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;



**Considerato** che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Considerato** che l'art. 24 del TUSP ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

**Dato atto** che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2023, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2024;

**Preso atto** che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2016" (art. 1, comma 612, della Legge 190/2014);

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Atteso** che, come delineato all'articolo 1, comma 1, le disposizioni dello stesso Testo Unico, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

**Dato atto** che

- il Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. - in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,15%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

- La società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,22%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- Che, dagli atti, il comune di Sant'Alessio Siculo non risulta detenere partecipazioni dirette nell'ambito del GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata;

Precisato che, a seguito delle intervenute cessazioni delle società prima indicate, alla data del 31.12.2024 il comune di Sant'Alessio Siculo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
- 2) Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
- 3) Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
- 4) Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;

Dato atto che con note prot. nn.11448, 11450, 11449, 11446,11451, 11452, del 05/11/2025 l'ente ha chiesto alle società sopra indicate di trasmettere la documentazione utile ai fini della presente rilevazione;

Che hanno riscontrato sole le seguenti società

- S.R.R. Messina Area Metropolitana, società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (prot. n. 11363 del 03/11/2025);
- Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza SCARL (prot. n. 12461 del 01/12/2025);
- Peloritani SPA in liquidazione (prot. n. 12492 del 01/12/2025).

**Visto** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18. Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**Sottolineato** che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 – “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” – ed art. 10 TUSP;

**Acquisiti** il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

**Visto** il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

**Visto** il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,

**Visto** il 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 8 giugno 1990, recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato,



## PROPONE

1. **Di approvare** quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di Dare atto** delle cessazioni di seguito indicate:
  - il Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. - in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,15%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
  - La società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,22%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
  - Che, dagli atti, il comune di Sant'Alessio Siculo non risulta detenere partecipazioni dirette nell'ambito del GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata.
3. **Di approvare** la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, dando atto che rispetto all'assetto delle partecipazioni sono intervenute le modificazioni di cui al precedente p. 2
4. **Di dare atto** che il Comune di Sant'Alessio Siculo detiene le seguenti quote in società in liquidazione:
  - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
  - Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
  - Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
  - Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;
5. **Di non rilevare** dalla suddetta ricognizione la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..
6. **Di richiedere** il parere di competenza al Revisore Unico dei Conti.
7. **Di presentare** la presente ricognizione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione ex art. 20, comma 1, d. lgs. n. 175/2016.
8. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. n. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il Proponente

## PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 16/12/2025



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott. Domenico Aliberti

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE


Li \_\_\_\_\_

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____ - _____

Li 16/12/2025



Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti